

# STATUTO SOCIALE

Net  
Insurance →

Edizione Settembre 2015

## **Sede – Oggetto – Durata**

### **Art. 1) Denominazione**

La Società è denominata "NET INSURANCE S.p.A."

### **Art. 2) Sede**

La Società ha sede in Roma.

La Società, nelle forme a volta a volta ritenute opportune può istituire, modificare o sopprimere sedi secondarie, rappresentanze, direzioni, succursali, agenzie e dipendenze, sia in Italia che all'estero, ai sensi di legge.

### **Art. 3) Oggetto**

La Società ha per oggetto l'esercizio, sia in Italia che all'estero, dell'assicurazione e della riassicurazione in tutti i rami danni.

Allo scopo ed in via strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale la società può prestare fidejussioni ed altre garanzie sotto qualsiasi forma ed assumere interessenze e partecipazioni in altre imprese o enti aventi oggetto sociale analogo o connesso alla propria attività e assumerne la rappresentanza e la gestione. Sempre in via strumentale al conseguimento dell'oggetto la società, a scopo di investimento e nei limiti stabiliti dalla legge, può altresì assumere interessenze e partecipazioni in imprese o enti aventi fini diversi, nonché compiere qualsiasi operazione commerciale, industriale e finanziaria, mobiliare e immobiliare, di investimento e di disinvestimento che sia connessa con l'oggetto sociale o utile per il suo raggiungimento, comunque non nei confronti del pubblico.

La Società, nella sua qualità di capogruppo del gruppo assicurativo Net Insurance, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento ai sensi dell'art. 87, comma 3 del Codice delle Assicurazioni Private adotta nei confronti delle Società componenti

il gruppo i provvedimenti per l'attuazione delle disposizioni impartite dall'IVASS nell'interesse della stabile ed efficiente gestione del gruppo assicurativo.

#### **Art. 4) Durata**

La durata della Società è fissata fino al 31 Dicembre 2100, e può essere prorogata.

### **Capitale – Azioni – Obbligazioni**

#### **Art. 5) Capitale - Azioni – Obbligazioni**

Il Capitale Sociale è di Euro 6.855.328,00 (seimilioniottocentocinquantacinquemilatrecentoventotto/00) diviso in n. 6.855.328 (seimilioniottocentocinquantacinquemilatrecentoventotto) azioni prive di valore nominale.

Le azioni sono nominative e sottoposte al regime di dematerializzazione ai sensi della normativa vigente. Le azioni possono costituire oggetto di ammissione alla negoziazione su mercati regolamentati e su sistemi multilaterali di negoziazione ai sensi della normativa vigente, tra cui il sistema multilaterale di negoziazione denominato AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale, gestito e organizzato da Borsa Italiana S.p.A. ("AIM Italia", il cui regolamento emittenti è di seguito definito quale "Regolamento AIM").

L'assemblea straordinaria, in data 9 luglio 2013, ha deliberato di aumentare il capitale sociale, in via scindibile, a pagamento in denaro per massimi nominali euro 880.000,00 (ottocentottantamila/00) mediante emissione di massime n. 880.000 (ottocentottantamila) azioni, prive di valore nominale, con esclusione del diritto di opzione, e suddiviso in due tranches: (i) una prima tranche, di massimi nominali Euro 800.000,00 mediante l'emissione di massime n. 800.000 nuove azioni ordinarie,

prive di valore nominale, con esclusione del diritto di opzione a servizio dell'operazione di quotazione delle azioni sull'AIM Italia, con termine ultimo di sottoscrizione al 30 giugno 2014; (ii) una seconda tranche dell'aumento di capitale di massimi nominali euro 80.000 mediante emissione di massime n. 80.000 nuove azioni ordinarie, prive di valore nominale, a servizio dell'attribuzione di ulteriori azioni ordinarie della Compagnia, le cosiddette bonus shares, con termine finale di sottoscrizione fissato allo scadere del trentesimo giorno successivo al Termine di Bonus Shares, coincidente con il diciottesimo mese di calendario successivo alla data di regolamento di collocamento della Prima Tranche.

E' ammessa l'adozione di decisioni di aumento delegato del capitale anche con esclusione ovvero limitazione del diritto di opzione. In tal caso l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione potrà dipendere dalla opportunità – motivata dall'organo gestorio come rispondente all'interesse della società – di acquisire conferimenti di beni costituiti da partecipazioni societarie o immobili ovvero di deliberare aumenti anche in denaro riservati a partner strategici o finanziari e/o nuovi Azionisti al fine della quotazione in mercati regolamentati ovvero di reperire risorse finanziarie essenziali.

L'Assemblea straordinaria del 9 luglio 2013 ha conferito al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 2443 Codice Civile, la facoltà, da esercitare entro cinque anni dalla delibera, di aumentare a pagamento una o più volte il capitale sociale anche con esclusione del diritto di opzione, per massimi Euro 30.000.000 (trentamiliardi), mediante emissione di nuove azioni ordinarie a norma di legge, con ogni più ampia facoltà di stabilire nel rispetto dei limiti sopra indicati, modalità, termini e condizioni dell'aumento di capitale.

La Società può emettere obbligazioni nei modi e nei termini di legge e altri tipi di strumenti finanziari.

**Art. 5-bis) Richiamo della disciplina in materia di Offerta Pubblica di Acquisto obbligatoria**

Qualora le azioni siano negoziate sull'AIM Italia, si rendono applicabili per richiamo volontario e in quanto compatibili le disposizioni relative alle società quotate di cui al TUF e ai regolamenti Consob di attuazione in materia di OPA obbligatoria, limitatamente agli articoli 106 e 109 del TUF (la "Disciplina OPA Richiamata"). La Disciplina OPA Richiamata è quella in vigore al momento in cui scattano gli obblighi in capo all'azionista.

Il periodo di adesione delle offerte pubbliche di acquisto e di scambio è concordato con il collegio di probiviri denominato "Panel", istituito da Borsa Italiana S.p.A.. Il Panel detta inoltre le disposizioni opportune o necessarie per il corretto svolgimento dell'offerta. Il Panel esercita questi poteri amministrativi sentita Borsa Italiana S.p.A.. Il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 106, comma 1, del TUF non accompagnato dalla comunicazione alla società e al mercato nonché, ove previsto dalle disposizioni di legge o regolamento applicabili, all'autorità di vigilanza e/o di gestione del mercato, ovvero ai soggetti da questi indicati, e dalla presentazione di un'OPA totalitaria nei termini previsti dalla Disciplina OPA Richiamata comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente, che può essere accertata in qualsiasi momento dal Consiglio di Amministrazione.

Tutte le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione della presente clausola dovranno essere preventivamente sottoposte, come condizione di

procedibilità, al collegio di probiviri denominato "Panel".

Il Panel è un collegio di probiviri composto da tre membri nominati da Borsa Italiana S.p.A. che provvede altresì a eleggere tra questi il Presidente. Il Panel ha sede presso Borsa Italiana S.p.A..

I membri del Panel sono scelti tra persone indipendenti e di comprovata competenza in materia di mercati finanziari. La durata dell'incarico è di tre anni ed è rinnovabile per una sola volta. Qualora uno dei membri cessi l'incarico prima della scadenza, Borsa Italiana provvede alla nomina di un sostituto; tale nomina ha durata fino alla scadenza del Collegio in carica. Le determinazioni del Panel sulle controversie relative all'interpretazione ed esecuzione della clausola in materia di offerta pubblica di acquisto sono rese secondo diritto, con rispetto del principio del contraddittorio, entro trenta giorni dal ricorso e sono comunicate tempestivamente alle parti. La lingua del procedimento è l'italiano. Il Presidente del Panel ha facoltà di assegnare, di intesa con gli altri membri del collegio, la questione ad un solo membro del collegio.

Le società, i loro Azionisti e gli eventuali offerenti possono adire il Panel per richiedere la sua interpretazione preventiva e le sue raccomandazioni su ogni questione che potesse insorgere in relazione all'OPA. Il Panel risponde ad ogni richiesta oralmente o per iscritto, entro il più breve tempo possibile, con facoltà di chiedere a tutti gli eventuali interessati tutte le informazioni necessarie per fornire una risposta adeguata e corretta. Il Panel esercita inoltre i poteri di amministrazione dell'OPA di cui alla clausola in materia di offerta pubblica di acquisto o scambio, sentita Borsa Italiana S.p.A..

#### **Art. 5 ter) Partecipazione al capitale**

Fermi restando, in ogni caso, gli obblighi previsti da leggi e regolamenti per la partecipazione al capitale di società esercenti attività assicurativa, qualora le azioni siano negoziate sull'AIM Italia, gli Azionisti dovranno comunicare alla società, il raggiungimento o il superamento di una partecipazione al capitale sociale con diritto di voto pari a quelle indicate nel Regolamento AIM ITALIA in relazione alla partecipazione al capitale sociale.

La comunicazione dovrà avvenire entro tre giorni liberi a partire dalla data dell'atto o dall'evento che ha originato tale modifica e dovrà esser posta in essere mediante raccomandata con ricevuta di ritorno da inviarsi alla sede legale della Società, come risultante dal registro delle imprese, all'attenzione del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione può richiedere agli Azionisti informazioni sulle proprie partecipazioni al capitale sociale. Qualora un azionista non fornisca alla società le informazioni previste dal presente articolo, il Consiglio di Amministrazione potrà privare il titolare della partecipazione in causa dei diritti di voto e di ricevere gli utili, per una percentuale pari all'ammontare della partecipazione acquisita o venduta e non comunicata fino a privare del tutto il socio dei citati diritti, per un periodo massimo di un anno dalla data di notifica della richiesta di informazioni. Il divieto sopra menzionato potrà essere rinnovato dal Consiglio di Amministrazione qualora l'interessato continui a non adempiere ai propri obblighi informativi.

I soci saranno altresì obbligati a comunicare, per espresso richiamo delle disposizioni di cui all'articolo 120 e seguenti del TUF e relative disposizioni regolamentari di attuazione, le variazioni relative alle partecipazioni potenziali e alle posizioni lunghe.

## **Assemblea**

### **Art. 6) Assemblea**

Per la convocazione, la costituzione e le deliberazioni della Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, si osservano le norme di legge.

Le Assemblee sono convocate dal Consiglio di Amministrazione presso la Sede Sociale o altrove in Italia, mediante (i) avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica o sui quotidiani “Il Quotidiano Nazionale”, “Il Messaggero”, “Milano Finanza”, alternativamente tra loro, almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l’Assemblea, o (ii) mediante lettera raccomandata, telegramma, telefax, messaggio di posta elettronica ovvero con ogni altro mezzo idoneo a garantire la prova dell’avvenuto ricevimento, almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l’Assemblea.

Qualora le azioni siano negoziate sul sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia, le Assemblee sono convocate nei modi e termini consentiti dalla legge ed in conformità a quanto previsto in materia di informativa sull’esercizio dei diritti dal Regolamento Emittenti adottato da Consob e successive modifiche ed integrazioni, se e nei limiti di quanto richiamato dal Regolamento AIM Italia.

L’assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all’anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, per l’approvazione del bilancio dell’esercizio precedente.

Quando particolari esigenze lo richiedano l’assemblea ordinaria per l’approvazione del bilancio potrà essere convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale; in caso di esercizio di tale facoltà la Società dovrà darne evidenza nella



Nota Integrativa e darne comunicazione all'Autorità di Vigilanza con congruo anticipo, specificando le ragioni della proroga, ai sensi di legge.

L'Assemblea può altresì essere convocata dal Collegio Sindacale o anche da almeno due sindaci, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

#### **Art. 7) Intervento e rappresentanza in Assemblea**

Per l'intervento e la rappresentanza in Assemblea valgono le norme di legge.

Le adunanze assembleari possono tenersi in audioconferenza od in videoconferenza, a condizione che possa essere accertata l'identità degli Azionisti intervenuti in proprio o rappresentati per delega e che venga garantita effettivamente la possibilità di seguire la discussione e di intervenire tempestivamente alla trattazione degli argomenti affrontati, di trasmettere, ricevere e visionare documenti nonché di esercitare regolarmente il diritto di voto. Verificandosi tali presupposti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario.

L'Assemblea rappresenta l'universalità degli Azionisti e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e dello statuto, vincolano tutti gli Azionisti, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Qualora le azioni siano negoziate sul sistema multilaterali di negoziazione AIM Italia, la legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto voto è attestata da una comunicazione alla società, effettuata da un intermediario abilitato alla tenuta dei conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari ai sensi di legge, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto. La comunicazione è effettuata sulla base delle evidenze relative al termine

della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione. Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione dell'esercizio del diritto di voto nell'assemblea.

#### **Art. 8) Costituzione, Presidenza e svolgimento dell'Assemblea**

L'accertamento della regolarità delle deleghe e del diritto d'intervento in Assemblea nonché la direzione dei lavori assembleari, compresa la scelta del sistema di votazione, comunque palese, e l'accertamento dei risultati delle votazioni, competono al Presidente dell'Assemblea. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione; in sua assenza, nell'ordine, se nominato, dal Vice Presidente o da persona designata dall'Assemblea stessa. L'Assemblea, su proposta del Presidente, nomina un Segretario e, occorrendo, due scrutatori scelti fra gli Azionisti o i Sindaci. Le deliberazioni dell'Assemblea sono fatte constatare da verbale firmato dal Presidente e dal Segretario. Nei casi di legge e in quei casi in cui il Presidente lo ritenga opportuno, il verbale è redatto dal Notaio. Il verbale deve essere redatto senza ritardo, per garantire la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione. Le copie e gli estratti dei verbali dichiarati conformi dal Presidente fanno prova ad ogni effetto di legge.

La validità della costituzione dell'Assemblea e delle relative deliberazioni è stabilita ai sensi di legge. L'Assemblea ordinaria, oltre a stabilire i compensi spettanti agli organi dalla stessa nominati, approva le politiche di remunerazione a favore degli organi sociali e del personale, inclusi i piani di remunerazione basati su strumenti finanziari.

Qualora le azioni della società siano ammesse alle negoziazioni nell'AIM Italia, sarà

necessaria la preventiva approvazione assembleare, ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, n. 5, del codice civile, oltre che nei casi disposti dalla legge, nei casi in cui è richiesto dal Regolamento AIM ITALIA.

## **Amministrazione**

### **Art. 9) Consiglio di Amministrazione**

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da non meno di 5 (cinque) membri e non più di 15 (quindici) Amministratori, nominati dall'Assemblea Ordinaria.

L'assunzione della carica di Amministratore è subordinata al possesso dei requisiti previsti dalla normativa riguardante le società che esercitano attività assicurativa.

Almeno 1 (un) membro del Consiglio di Amministrazione deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del TUF se il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di membri inferiori o pari a sette.

Almeno 2 (due) membri del Consiglio di Amministrazione devono essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del TUF se il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di membri compreso fra otto e quindici.

I componenti il Consiglio di Amministrazione durano in carica per il periodo stabilito alla loro nomina e comunque non oltre tre esercizi. Essi scadono alla data della riunione dell'Assemblea dei Soci chiamata a deliberare sull'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente statuto.

I componenti il Consiglio di Amministrazione sono rieleggibili.

### **Art. 10) Cariche sociali**

Il Consiglio di Amministrazione elegge, fra i suoi componenti, il Presidente ed, eventualmente, il Vice Presidente; il Consiglio può inoltre nominare uno o più Amministratori Delegati; il Consiglio può designare in via permanente un Segretario, anche al di fuori dei suoi componenti fissandone, eventualmente, la remunerazione.

Il Presidente presiede le sedute del Consiglio di Amministrazione; in caso di assenza o di impedimento del Presidente, la Presidenza spetta nell'ordine, al Vice Presidente, al Consigliere più anziano di nomina e, in caso di pari anzianità di nomina, al Consigliere più anziano di età.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori nominati dall'Assemblea, gli altri provvedono a sostituirli per cooptazione, con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da Amministratori nominati dall'Assemblea. Gli Amministratori così nominati restano in carica sino alla prima Assemblea successiva alla cooptazione.

Se, per qualsiasi motivo, venga a mancare la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea, gli Amministratori rimasti in carica o in difetto, il Presidente del Collegio Sindacale, devono convocare d'urgenza l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

### **Art. 11) Riunioni del Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la Sede Sociale o altrove, su convocazione del Presidente, quando questi lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno due Amministratori. Il Consiglio di Amministrazione può essere altresì convocato dal Collegio Sindacale o da almeno due dei suoi membri. In caso di assenza o impedimento del Presidente, il Consiglio è convocato dal Vice Presidente,

se nominato, o dall'Amministratore Delegato. La convocazione del Consiglio di Amministrazione avviene con lettera raccomandata, telegramma, trasmissione telefax o messaggio per posta elettronica, spediti almeno cinque giorni prima di quello dell'adunanza, all'ultimo domicilio noto di ciascun Amministratore e Sindaco effettivo in carica, ed in caso di urgenza, con telegramma, trasmissione fax o messaggio per posta elettronica spediti almeno due giorni prima dell'adunanza. La convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Il Consiglio Amministrazione potrà tuttavia validamente deliberare anche in mancanza di formale convocazione, ove siano presenti tutti i suoi membri e tutti i Sindaci effettivi in carica. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione potranno anche tenersi per teleconferenza o per video conferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere e visionare documenti: verificandosi tali condizioni, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo ove si trovi il Presidente dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura del verbale. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce con periodicità almeno trimestrale. Il Consiglio, anche attraverso il Presidente e, ove nominati, l'Amministratore Delegato e il Comitato Esecutivo, riferisce tempestivamente al Collegio Sindacale, nel corso delle riunioni da effettuarsi con periodicità almeno trimestrale sull'attività svolta dalla Società e dalle sue eventuali controllate e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, con particolare riguardo, ove esistano, alle operazioni in potenziale conflitto di interessi. In particolare, gli Amministratori devono attenersi a quanto

disposto dall'art. 2391 C.C..

L'informativa circa il conflitto, effettivo o potenziale di interessi, viene resa normalmente in occasione delle riunioni.

#### **Art. 12) Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione**

Per la validità delle adunanze del Consiglio di Amministrazione occorre la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti intervenuti. In caso di parità, prevale il voto di chi presiede la seduta.

I verbali delle adunanze consiliari sono trascritti ai sensi di legge. Le copie e gli estratti dei verbali dichiarati conformi dal Presidente fanno prova ad ogni effetto di legge.

#### **Art. 13) Poteri del Consiglio di Amministrazione**

Al Consiglio di Amministrazione spetta, in via esclusiva, ogni potere per la gestione della Società, salvi i limiti disposti dalla legge. Il Consiglio di Amministrazione è pertanto investito dei più ampi e illimitati poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società e segnatamente sono al Consiglio conferite tutte le facoltà necessarie od anche solo opportune per il raggiungimento dell'oggetto sociale, che non siano espressamente riservate dalla legge all'Assemblea, nonché la rappresentanza generale per tutti gli atti compiuti in nome della Società. Sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione della Società, nella sua qualità di capogruppo del gruppo Net Insurance, le decisioni concernenti la determinazione dei criteri per il coordinamento e la direzione delle imprese del gruppo assicurativo Net Insurance e per l'attuazione delle disposizioni impartite dall'IVASS.

Il Consiglio di Amministrazione, determinandone le facoltà, può:

- istituire tra i suoi membri un Comitato Esecutivo al quale delegare le proprie attribuzioni, escluse quelle espressamente riservate dalla legge alla propria competenza, determinandone i poteri e le norme di funzionamento;
- delegare le proprie attribuzioni, stabilendo i limiti della delega, a uno o più dei suoi membri, conferendo a essi – nell'ambito dei poteri delegati- facoltà di nominare e di revocare Istitutori e Procuratori per singoli atti o categorie di atti, determinandone i poteri;
- nominare e costituire procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti attribuendo ad essi specifici poteri rientranti nella competenza del Consiglio stesso;
- istituire comitati consultivi, determinandone la composizione e i compiti.

I soggetti delegati, nella prima riunione di Consiglio successiva all'attribuzione e/o all'esercizio delle deleghe, dovranno darne notizia al Consiglio medesimo.

#### **Art. 14) Compensi agli Amministratori**

I compensi spettanti al Consiglio di Amministrazione e al Comitato Esecutivo sono determinati dall'Assemblea e restano invariati fino a diversa deliberazione dell'Assemblea stessa. Il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato Esecutivo stabiliscono le modalità di ripartizione dei compensi fra i propri membri. La remunerazione del Presidente, del Vice Presidente, degli Amministratori investiti di particolari cariche, è determinata dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale. Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio della carica.

#### **Art. 15) Direttore Generale**

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Direttore Generale,

determinandone i poteri, che potranno comprendere anche la facoltà di nominare Procuratori e conferire mandati per singoli atti o categorie di atti. Il Direttore Generale, qualora non sia anche Amministratore, assiste alle sedute del Consiglio di Amministrazione e a quelle del Comitato Esecutivo, con facoltà di esprimere pareri non vincolanti sugli argomenti in discussione.

#### **Art. 15/bis) Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari**

Ove la legge lo richieda o l'assemblea lo decida, è nominato un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, al quale sono conferiti i poteri ed assicurati i mezzi, necessari all'assolvimento del suo incarico tenuto conto delle disposizioni normative tempo per tempo vigenti.

Alla nomina provvede il Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente, qualora non vi abbia già provveduto l'assemblea, previo parere dell'organo di controllo.

## **Sindaci**

#### **Art. 16) Collegio Sindacale**

Il Collegio Sindacale è composto da tre sindaci effettivi dei quali uno con funzioni di Presidente e da due Sindaci supplenti. I Sindaci sono nominati dall'Assemblea, che, a maggioranza qualificata, designa anche il Presidente del Collegio Sindacale.

Almeno un membro effettivo ed uno supplente debbono essere scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili. I Sindaci devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla normativa vigente. Ai fini di quanto previsto dall'art.1 comma 2 del D.M. 30 marzo 2000 n.162, le materie sono quelle giuridiche, economiche, finanziarie e tecniche nel campo dell'assicurazione e riassicurazione in



tutti i rami danni ed i settori sono quelli assicurativo, creditizio, finanziario strettamente connessi all'oggetto sociale. Oltre che negli altri casi previsti dalla legge, non possono essere eletti sindaci, e se eletti decadono dall'incarico, coloro che si trovino in situazioni di incompatibilità previste dalla legge e coloro che ricoprono la carica di Sindaco effettivo in più di cinque Società quotate nei mercati regolamentati italiani o di cinque Società di Assicurazione.

#### **Art. 17) Attribuzioni, doveri e durata del Collegio Sindacale**

Attribuzioni, doveri e durata in carica del Collegio Sindacale sono quelli stabiliti per legge.

### **Rappresentanza legale**

#### **Art. 18) Rappresentanza della Società**

La rappresentanza legale della Società, di fronte a terzi e in giudizio, spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione. La rappresentanza legale della Società spetta inoltre al Vice Presidente e all'Amministratore Delegato, con le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

### **Bilancio**

#### **Art. 19) Esercizio sociale - Bilancio**

L'esercizio sociale si chiude il 31 Dicembre di ogni anno. Il Consiglio di Amministrazione redige, entro i termini e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge, il bilancio d'esercizio.

#### **Art. 20) Ripartizione degli utili**

L'utile netto risultante dal Bilancio d'esercizio, dopo le assegnazioni alla riserva legale nella misura stabilita dalla legge sarà devoluto agli Azionisti e alle altre destinazioni che l'Assemblea riterrà di deliberare su proposta del Consiglio di Amministrazione, ivi compresa la costituzione di fondi aventi speciale destinazione.

#### **Art. 21) Acconti su dividendo**

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la distribuzione di acconti su dividendi, ove consentito alla Società dalle norme vigenti, nei modi e nelle forme da queste stabiliti.

### **Liquidazione**

#### **Art. 22) Liquidazione**

Oltre che nei casi previsti dalla legge, la Società può essere sciolta per deliberazione dell'Assemblea degli Azionisti con l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge. Nel caso di scioglimento della Società, l'Assemblea stabilisce le modalità di liquidazione e nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri, ai sensi di legge.

### **Disposizioni generali**

#### **Art. 23) Domicilio degli Azionisti.**

Il domicilio degli Azionisti, relativamente a tutti i rapporti con la Società, è quello risultante dal Libro Soci.

#### **Art. 24) Norme di Rinvio**

Per tutto quanto non disposto dal presente Statuto, si applicano le norme di legge.